

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

LNP

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GRANDONI ALESSANDRO;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FILIPPINI EMANUELE;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI;**
 - **AMMENDA DI €5.000,00 AL CALCIATORE BALLERI DAVIDE;**
- SEGUITO GARA ATALANTA/LIVORNO DEL 4.05.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 06.05.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno di Livorno riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al calciatore Balleri Davide ad Euro 2.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete